

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

Direzione Tecnica – Area Servizi, Forniture e Affidamenti

* * *

Contratto d’Appalto

relativo all’affidamento del “Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022. Progetto n. 1913”.

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - Autorità Portuale di Trieste, con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal, di seguito indicato anche come “Autorità”

e

-la società.....(C.F. e P.IVA....) con sede invia.....rappresentata da il quale interviene nel presente atto nella sua veste di nato/a a il residente aProvincia di, di seguito indicato anche come “Affidatario” (anche nell’ipotesi di concorrente plurisoggettivo)

Premesso che

- che l’Autorità, con deliberazione..... ha approvato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022 Progetto n. 1913 da aggiudicarsi attraverso procedura aperta con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa;

- in esito a detta gara, con deliberazione n. del, il servizio di architettura e ingegneria in argomento il Presidente dell’Autorità ha

aggiudicato al, alle condizioni tutte del suddetto schema di contratto e delle offerte tecnica ed economica pari a, prodotte dall'aggiudicatario in sede di gara;

- ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- sono terminati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'Affidatario;

- che l'Autorità ha richiesto a la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e che ha consegnato la documentazione richiesta;

- è stata, peraltro, acquisita la documentazione Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., conservata in atti;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti come sopra costituiti e rappresentati (di seguito indicati anche "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il servizio oggetto del presente contratto è relativo all'attività di ispezione trimestrale ed annuale della sopraelevata del Porto di Trieste "tratto A", da Riva Traiana al Molo VII ed il "tratto B" varco n. 4 del Porto, compreso l'antistante piazzale di sosta T.I.R., le rampe di collegamento col Molo VII e con la sopraelevata come meglio descritto nei documenti tecnici Pes.01 – Relazione tecnico illustrativa del contesto del servizio e PEs.02 – Capitolato Tecnico Ispezioni Trimestrale ed Annuale.

Art. 2 – Composizione dell'ufficio

1. Per l'esecuzione del servizio, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito un team di professionisti, al quale saranno preposti i seguenti soggetti:

Incaricato delle ispezioni: _____;

assistente /aiuto di concetto: _____;

Art. 3 – Obblighi e oneri a carico dell’Affidatario

1. L’Affidatario è obbligato ad eseguire il servizio affidatogli secondo le disposizioni del presente contratto, dei documenti tecnici di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara nonché sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile unico del procedimento (di seguito denominato anche RUP).

2. L’Affidatario, nello svolgimento del servizio, dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile unico del procedimento allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle problematiche progettuali nel loro divenire.

Art. 4 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni in oggetto andranno svolte secondo quanto previsto dagli artt. 23 e ss. e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché a quanto previsto in materia dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e dal D.M. 7.3.2018, n. 49 “*Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”.

Le modalità delle prestazioni dovranno risultare inoltre coerenti e conformi alle condizioni riportate nell’offerta tecnica – nessuna esclusa- che seppur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale a partire dalla data di consegna del servizio. L’Affidatario dovrà attivarsi autonomamente per l’esecuzione dei controlli trimestrali ed annuali secondo le modalità previste dal documento “PEs.02 – Capitolato Tecnico Ispezioni Trimestrale ed Annuale” al quale si rimanda integralmente.

2. L’Autorità si riserva la facoltà di disporre l’inizio dell’esecuzione del servizio anche antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32, co. 13, Codice.

Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'affidamento del servizio

1. L'Affidatario si impegna a svolgere tutti gli incarichi per conto e nell'interesse dell'Autorità. Dal Responsabile del procedimento riceverà le disposizioni e le istruzioni necessarie per il loro espletamento.
2. L'Affidatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o a cose tanto dell'Autorità che di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui trattasi.
3. L'Autorità si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente il servizio in oggetto.

Art. 7 – Corrispettivo e adeguamenti

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, comprensivo dello svolgimento di tutte le attività descritte nel presente atto ed eseguite secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, è fissato in €(euro /00) oltre Oneri Previdenziali (4%), e IVA.

Il compenso è comprensivo di qualunque onorario, onere, spettanza e spesa a qualsiasi titolo e in qualsiasi misura sostenute dall'Affidatario in conseguenza all'espletamento degli incarichi, ivi compresi gli oneri fiscali. Qualora si verificassero variazioni di imposte e contributi di natura fiscale, conseguenti a modifiche delle normative vigenti, l'onorario verrà modificato per la parte relativa. I maggiori importi che potrebbero derivare da eventuali perizie suppletive e/o di variante saranno sommati a quello dei lavori appaltati e, su tale base, verrà computato l'onorario.

L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

La disciplina delle varianti sarà regolata dall'art. 106 del Codice.

In ogni caso, nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Art. 8.– Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati alla consegna dei rapporti delle ispezioni effettuate, per un importo pari ad 1/12 dell'importo contrattuale, dietro presentazione della relativa Fattura. Per quanto non specificato si rimanda integralmente a quanto disposto nel documento "PEs.02 – Capitolato Tecnico Ispezioni Trimestrale ed Annuale" art. 1.3.

Art. 9 – Penali

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 11, l'Autorità potrà applicare una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo di contratto.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra precisate, verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa per PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) all'Affidatario. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione di penali, l'Autorità potrà trattenere l'importo delle stesse sul corrispettivo indicato nelle fatture o escutendo la cauzione definitiva, di cui al successivo art. 10.
5. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.
6. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Autorità, su proposta del responsabile unico del procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta sia per onorari che per rimborsi spese, impregiudicato il

diritto dell'Autorità stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 10 – Coperture assicurative e garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'Affidatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario, ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, una polizza fideiussoria n. emessa da in data per l'importo di €, pari al % dell'importo del presente contratto.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà produrre copia di una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Autorità, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio.

2. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l'Autorità abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penali.

3. La garanzia definitiva è svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. L'Autorità si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 9 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
- violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 20;
- reiterate violazioni (almeno due violazioni) agli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi dal RUP.

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, l'Autorità provvederà ad incamerare, senza ulteriore preavviso, a titolo di penale, la garanzia definitiva, di cui all'art. 10, addebitando le maggiori spese per l'assegnazione dell'incarico ad altro operatore economico. Rimane salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

1. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla normativa di riferimento o dall'Autorità oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, la stessa Amministrazione, sentito il Responsabile del procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni saranno immediatamente esecutive. Nel caso in cui venga decisa la cessazione del rapporto contrattuale spetterà all'Affidatario l'onorario pattuito, relativamente alla parte di incarico di cui si tratterà, in proporzione alle spese effettuate e documentate al momento della cessazione delle prestazioni, senza altro indennizzo.

2. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, l'Autorità si riserva la facoltà di intimare per iscritto (ex articolo 1454 del codice civile), a mezzo p.e.c., allo stesso di adempiere entro

il termine di giorni 15 (quindici), con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Per effetto della risoluzione, come sopra disposta, l'Affidatario non potrà accampare pretese di alcun genere.

3. Il presente atto sarà risolto di diritto in caso di cancellazione dei professionisti incaricati dai relativi Albi professionali, a meno che l'Affidatario non li sostituisca con altri di gradimento dell'Autorità.

4. Nel caso in cui una delle due Parti venga a trovarsi nell'impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore, in tutto o in parte, agli obblighi sottoscritti nel presente atto, questa dovrà darne all'altra avviso immediato a mezzo p.e.c., con firma digitale, contenente ampi dettagli sulla circostanza di forza maggiore. In tal caso, gli obblighi spettanti alla controparte saranno sospesi se su di essi influirà detta circostanza di forza maggiore, finché durerà la condizione di non poterli rispettare, fermo restando che la causa di tale situazione dovrà essere risolta con ogni ragionevole sollecitudine.

5. L'Autorità si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

6. L'Autorità procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti al comma 2 dell'art. 108 del Codice.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice.

Art. 13 – Recesso

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo

dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità prende in consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 14 - Subappalto

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

Art. 15 – Cessione del contratto

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.

Art. 16 – Controversie e foro competente

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, applicazione e/o all'esecuzione del presente contratto, le controversie saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Il Foro competente è sin da ora indicato in quello di Trieste.

Art. 17 – Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto, in forma di scrittura privata e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione.

2. L'aggiudicatario dovrà presentarsi o comunque essere disponibile per la sottoscrizione alla data che sarà fissata dall'Autorità per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, lo stesso decade dall'aggiudicazione e l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che risulti successivamente classificato, fatta salva la verifica di congruità.

3. L'Autorità si riserva di affidare il servizio per motivi d'urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 18 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese di bollatura virtuale e la sua eventuale registrazione in caso d'uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità stessa, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; l'Aggiudicatario n.

3. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, ove previsto, sui giornali, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Autorità entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente atto, l'oggetto della prestazione, l'impegno di spesa n., il Codice Identificativo Gara (CIG) n. _____ –, ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. L'Affidatario ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato: codice IBAN In caso contrario, le fatture verranno rimesse all'Affidatario per gli aggiustamenti necessari.

2. L'Affidatario ha indicato il sig. (codice fiscale) e la sig.ra (codice fiscale)

come le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra menzionato. Al riguardo, l’Affidatario si obbliga a notificare tempestivamente all’Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Autorità per pagamenti a persone non più delegate ad operare sul predetto conto.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all’accertamento della regolarità contributiva dell’Affidatario.

3. Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell’assenza di un qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. L’eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a diecimila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. L’emissione della fattura s’intende autorizzata all’atto, rispettivamente, dell’emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l’Autorità si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

7. In caso di R.T.P. sarà obbligo di ciascun soggetto dal quale l’Affidatario è composto fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà alla capogruppo comunicare con apposita nota gli importi di spettanza dei singoli professionisti. Successivamente, i singoli componenti potranno emettere le corrispondenti fatture elettroniche in base alle percentuali di esecuzione del servizio, per la successiva emissione da parte dell’Autorità dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

Art. 20 – Riservatezza

1. L’Affidatario è responsabile della riservatezza dei dati e dei documenti dei quali venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente disciplinare.

2. L’Affidatario non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell’incarico.

3. L’Affidatario è responsabile dell’osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Art. 21 – Informativa ai sensi dell’art. 13, D.LGS. 196/2003

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati dell’Affidatario raccolti saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.

2. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Autorità i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è l’Autorità.

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

Art. 22 - Intesa per la legalità

L'Affidatario dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità. In particolare, si informa l'Affidatario che:

a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

b. L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. L'Affidatario ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di

interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Affidatario accetta che l'Autorità si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,

319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

L' Affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 23– Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se fossero qui di seguito letteralmente trascritti, sotto le rispettive lettere, i seguenti atti, i quali vengono allegati in formato .pdf:

Allegato A: decreto n. _____ di delega di firma;

eventuale: Allegato B: atto notarile di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

Gli allegati sub “A” e “B” non vengono firmati digitalmente dalle Parti.

Formano, inoltre, parte integrante del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo stesso, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'Affidatario, la documentazione tecnica allegata al bando di gara, la polizza RC professionale e la garanzia definitiva.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 al D.M. n. 49/2018, al d.lgs. 81/2008 e alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice

dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. di delega di firma, e consta a video di numero facciate intere e fino qui della -----

Trieste,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –
.....

L'Affidatario

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, si richiamano ed espressamente si approvano gli articoli 9 (Penali), 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale), 13 (Recesso), 16 (Controversie e foro competente).

L'Affidatario